

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6609

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCALTRITTI, COLLAVINI, DI COMITE, FILOCAMO, GAZZILLI,
CASCIO, PIVA, DIVELLA, GIANNATTASIO, FRATTA PASINI**

Disposizioni in materia di cremazione dei cadaveri

Presentata il 1° dicembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella nostra legislazione la disciplina della cremazione dei cadaveri — che il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, all'articolo 12, dispose dovesse essere un servizio pubblico gratuito a carico del comune di ultima residenza in vita del defunto — è limitata alle disposizioni degli articoli da 78 a 81 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Di fatto, però, la materia è ancora insufficientemente regolata e piuttosto limitativa, e sta dimostrando le sue carenze con il passare degli anni e con l'aumento della domanda di cremazione da parte dei cittadini. La domanda di cremazione è in

effetti sempre più in aumento anche nel nostro Paese, in linea con il resto d'Europa, grazie anche alla presa di coscienza, a livello di massa, di un consenso codificato dalla Chiesa cattolica e alla progressiva saturazione degli spazi cimiteriali, con le facilmente intuibili difficoltà di reperimento di nuovi spazi utilizzabili per l'inumazione e la tumulazione dei cadaveri.

Si è resa forte, specialmente negli ultimi tempi, la domanda di cremazione e, di conseguenza, l'esigenza di una normativa organica del settore.

Fermo restando il concetto già espresso dal legislatore nel 1987 circa l'identificazione fenomenologica tra « inumazione in campo comune » e « cremazione », che individua chiaramente la neutralità sotto il

profilo ideologico della cremazione, con la presente proposta di legge si intende garantire il pieno rispetto della volontà del defunto e, comunque, dei superstiti, che hanno optato per la cremazione, come espressione dell'esigenza di tutela e rispetto della dignità personale.

Si intende, quindi, non solo regolare la materia dal punto di vista del rispetto della volontà del defunto, ma anche e soprattutto indicare il programma, per gli enti locali interessati (comuni, province e regioni), delle modalità operative per la cremazione, con l'istituzione di un piano di coordinamento regionale che preveda un'ideale presenza di impianti di incenerimento sul territorio.

Anche per la dispersione delle ceneri, per cui esiste una vasta domanda sociale, sono definite le regole diverse da quelle vigenti che, di fatto, limitano l'operazione nel disposto dell'articolo 80, comma 5, del citato regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

La presente proposta di legge intende rispondere, almeno in parte, all'indiscutibile esigenza di civiltà che vorrebbe che tutti i cimiteri fossero dotati di un luogo idoneo per celebrare il rito della cremazione, secondo le disposizioni testamentarie del defunto.

Con la dispersione delle ceneri, inoltre, verrebbe abolito il reato di vilipendio di

cadavere che si configura oggi a carico di chi disperde le ceneri di un defunto.

L'articolo 1 della presente proposta di legge autorizza la cremazione sulla base della volontà testamentaria o della volontà dei parenti del defunto, prevedendo le norme da osservare anche per i minori e gli interdetti e per l'esecutore testamentario.

L'articolo 2 definisce le modalità per l'autorizzazione alla cremazione del cadavere e le funzioni del medico necroscopico che ha il compito del legale accertamento della morte dell'individuo.

L'articolo 3 prevede la realizzazione di un piano regolatore cimiteriale di cui i comuni dovranno dotarsi e la disciplina per la dispersione delle ceneri del cadavere cremato.

L'articolo 4 dispone le modalità per la costruzione degli impianti crematori sul territorio e ne regolamenta la gestione nel tempo.

L'articolo 5 regolamenta i tempi e le modalità da rispettare per la cremazione di salme inumate per liberare aree cimiteriali occupate o sepolture private, ma abbandonate da lungo tempo.

L'articolo 6 fissa le modalità relative agli oneri per la cremazione dei cadaveri o dispone come e con quali materiali — relativamente alle bare e ai contenitori delle salme — si deve procedere alla cremazione.

L'articolo 7, infine, reca la data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sulla base della volontà testamentaria espressa in tale senso dal defunto, la cremazione di un cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e può avvenire anche in altro luogo, prescelto dallo stesso defunto o dal coniuge, ovvero, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, se concorrono più parenti nello stesso grado, da almeno uno di essi.

2. In assenza di volontà testamentaria del defunto ai sensi del comma 1, e nel caso in cui il defunto non abbia disposto per testamento la sua inumazione o tumulazione, la volontà crematoria può essere espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, se concorrono più parenti nello stesso grado, da almeno uno di essi.

3. La volontà crematoria del coniuge o dei parenti di cui al comma 2 deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da un notaio o da pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. La dichiarazione attestante la volontà testamentaria del defunto o la volontà crematoria di cui al comma 3 deve essere presentata, in carta libera, all'ufficio di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e, nell'eventualità, del comune in cui deve avvenire la cremazione, se diverso dal luogo del decesso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli iscritti ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei soci defunti.

5. Per i minori e per gli interdetti la volontà di cremazione è espressa dai legali rappresentanti.

6. In presenza di volontà crematoria da parte del defunto l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro la volontà dei familiari, ad adempiere alla disposizione. Per coloro che hanno depositato la dichiarazione presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di residenza, è quest'ultimo a farne rispettare la volontà.

ART. 2.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, è concessa soltanto se la richiesta di cremazione è corredata da un certificato in carta libera redatto dal medico necroscopico da cui risulti escluso il sospetto di morte avvenuta per cause diverse da quelle naturali.

2. Le funzioni di medico necroscopico di cui all'articolo 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante l'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dall'autorità sanitaria locale competente.

3. Il medico necroscopico ha il compito del legale accertamento della morte della persona la cui salma è destinata alla cremazione e redige le relative certificazioni.

4. Negli ospedali e negli altri luoghi di cura la funzione di medico necroscopico è svolta dal direttore sanitario o da un medico da questi delegato.

5. La visita di accertamento del medico necroscopico deve essere effettuata entro quindici ore dal decesso della persona.

6. In caso di morte improvvisa o accidentale, e comunque in ogni caso in cui la morte non sia dovuta a cause naturali, il certificato di cui al comma 1 deve essere corredata anche dal nulla osta dell'autorità giudiziaria che autorizza la cremazione.

ART. 3.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ogni comune deve dotarsi di un piano regolatore cimiteriale in cui sia prevista anche la realizzazione di cinerari comuni e di altre strutture atte a ricevere in custodia le ceneri dei defunti cremati, oltre che di aree verdi ove

possano essere disperse le ceneri delle salme cremate.

2. La dispersione delle ceneri può avvenire, secondo le modalità stabilite in forma scritta dal defunto, anche in qualsiasi altro luogo non cimiteriale, previa comunicazione scritta all'ufficio di stato civile del comune competente e fatte salve le norme a tutela dell'igiene, sicurezza e salubrità degli ambienti.

3. La disposizione delle ceneri in terreni privati può avvenire solo con il consenso del proprietario o dell'usufruttuario degli stessi.

4. La dispersione delle ceneri in luogo pubblico è vietata nei centri abitati, nelle aree di viabilità, nelle spiagge e nelle acque prospicienti luoghi per attività di balneazione.

5. Le ceneri del defunto cremato devono essere consegnate in apposita urna o altro contenitore stagno all'esecutore testamentario del defunto o ad un incaricato dell'ufficio di stato civile del comune che ne esegue la dispersione a titolo gratuito; in ogni caso, alla dispersione delle ceneri, ovunque essa avvenga, deve essere presente un delegato comunale incaricato di pubblico servizio.

6. Chi disperde le ceneri di un cadavere cremato senza averne titolo o con modalità difformi da quanto stabilito dal defunto e dalla presente legge è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno ovvero della multa da 10 a 20 milioni di lire.

7. Ogni comune, autonomamente, adotta un regolamento cimiteriale recante norme sulla cremazione dei cadaveri.

ART. 4.

1. Gli impianti di cremazione possono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri cittadini o in altri luoghi posti fuori dai centri abitati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica.

2. Gli impianti di cremazione possono essere realizzati sia da comuni o consorzi di comuni che da privati o da società miste pubblico-private, che ne possono curare la

gestione previa intesa con il comune interessato; in ogni caso tali impianti sono soggetti al controllo e alla vigilanza del sindaco e dell'autorità sanitaria locale.

3. I progetti di costruzione degli impianti di cremazione di cui ai commi 1 e 2 sono approvati ed autorizzati dall'organo tecnico comunale competente, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ovvero da consorzi di comuni limitrofi nell'ambito di un piano regionale di coordinamento.

4. Il piano regionale di cui al comma 3 deve prevedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'installazione di almeno un impianto di cremazione in ogni provincia.

ART. 5.

1. La cremazione di salme di defunti inumate dopo almeno dieci anni dal seppellimento o, se tumulate, dopo almeno venti anni dall'evento, è consentita ed autorizzata indipendentemente dal fatto che il decesso sia avvenuto prima o dopo la data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nel caso in cui siano ancora in vita il coniuge o i parenti stretti dei soggetti defunti di cui al comma 1, per l'autorizzazione alla cremazione delle loro salme è indispensabile l'assenso dei soggetti interessati con le modalità indicate all'articolo 1, comma 2.

3. Nel caso di sepolture private in aree cimiteriali che risultino abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto, il comune, svolti i necessari controlli e verifiche di legge, può provvedere alla rimozione e al ripristino dell'area e procedere alla cremazione dei resti umani rinvenuti senza alcuna ulteriore autorizzazione. L'area cimiteriale liberata torna ad essere a disposizione del comune, che deve depositare presso l'ufficio di stato civile gli atti relativi all'operazione, anche se la cremazione avviene in luogo diverso da quello dell'inumazione dei resti.

ART. 6.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, determina le tariffe per la cremazione dei cadaveri, il cui onere è comunque sempre a carico del comune di residenza del defunto indipendentemente dal luogo ove avviene la cremazione, purché in territorio nazionale.

2. In caso di cremazione della salma di un cittadino straniero non residente in Italia, l'onere dell'operazione crematoria è a carico del comune in cui è avvenuto il decesso.

3. I feretri o i contenitori entro i quali le salme sono introdotte nei forni crematori devono essere esclusivamente di legno truciolare o panforte, ovvero di materiale ecotermodegradabile, e le vernici e i collanti usati per la costruzione di tali feretri e contenitori devono essere composti da prodotti la cui combustione non emana fumi inquinanti. Per la cremazione delle salme è comunque sempre vietato l'uso di bare di zinco, sia all'interno che all'esterno della bara di legno.

4. Qualora la salma che deve essere cremata debba essere trasportata in luogo diverso da quello del decesso, e comunque qualora intercorrano lunghi tempi di attesa tra l'arrivo del feretro all'impianto e l'esecuzione dell'operazione crematoria, è obbligatorio, in alternativa a contenitori di zinco, l'uso di involucri biodegradabili.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

